



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/08/2009

=====

ADDI' 07/08/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
COFFOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DAIJA	Francesco	"	IIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: DE ANGELIS

DELIBERAZIONE N. 612

Oggetto:

Approvazione dello schema unico di Convenzione tra Aziende/Enti e Associazioni/Federazioni dei donatori volontari di sangue della Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 21 ottobre 2005 n. 219 e dell'Accordo Stato/Regione Rep. Atti n.115 del 20.03.2008.



612 7 AGO. 2009. *12*

Oggetto: Approvazione dello schema unico di Convenzione tra Aziende/Enti e Associazioni/Federazioni dei donatori volontari di sangue della Regione Lazio, ai sensi dell' articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 21 ottobre 2005 n. 219 e dell'Accordo Stato/Regione Rep. Atti n.115 del 20.03.2008.

LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta del Vice Presidente della Regione Lazio

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6;

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente n. T0052 del 13 febbraio 2009;

VISTA la DGR n.4680 del 09.06.1992 concernente: "Schema tipo di convenzione fra UU.SS.LL. sedi di SIT (Servizio Immunoematologico Trasfusionale) e CT (Centro Trasfusionale) e Associazioni/Federazioni di volontariato che operano nel campo della donazione di sangue";

VISTA la DGR n.13810 del 29.12.1992 concernente: " Schema tipo di convenzione fra USL sedi di SIT (Servizio Immunoematologico Trasfusionale) e CT (Servizio Immunoematologico Trasfusionale) e Associazioni/Federazioni di volontariato che operano nel campo della donazione di sangue. Gestione delle unità di raccolta";

VISTO il decreto del Ministero della Sanità 3 marzo 2005 "Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti";

VISTO il decreto del Ministero della Sanità 3 marzo 2005 "Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti";

VISTA la Legge 21 ottobre 2005, n. 219 concernente: "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati";

VISTA la DGR n. 343 del 20 giugno 2006 concernente "Piano Regionale Sangue Plasma per il triennio 2006/2008";

VISTA la DGR n.424 del 14.07.2006 che ha fissato, ai sensi della legge regionale 3 marzo 2003 n.4, i requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie per strutture sanitarie e socio sanitarie, e, in particolare, per i Servizi d'Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, per le Unità di raccolta esterna e per le frigoemoteche;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, concernente: "Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue";

REGIONE LAZIO
Giunta Regionale

REGIONE LAZIO
Giunta Regionale
Dipartimento Sanitaria

612 = 7 AGO. 2009 P/P

VISTA la DGR n. 694 del 14 settembre 2007 concernente: "Adozione delle Linee Guida relative ai Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale (DMT) costituiti con la DGR 343/2006;

VISTO il Decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 concernente: "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 21 dicembre 2007, concernente: " Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali";

VISTO il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 207 concernente : "Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi "

VISTA la circolare dirigenziale prot. n.104198 dell'8.09.2008 contenente le raccomandazioni di massima osservanza del sopra richiamato Decreto n.207/07;

VISTO il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 208 concernente: "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

VISTA la DGR n.262 del 18 aprile 2008 che ha recepito il sunnominato Decreto legislativo n. 208/2007;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 11 aprile 2008 concernente: "Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi derivati - anno 2008, ai sensi dell'articolo 14 comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219";

VISTE le Linee guida per la sicurezza trasfusionale n.1 e n.2 del 7.07.2008 elaborate dal Centro Nazionale Sangue (CNS) e trasmesse a tutte le strutture trasfusionali nazionali e regionali;

VISTO l'Accordo della Conferenza Stato/Regioni Rep. Atti n.115 del 20.03.2008 recante i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005 n. 219;

VISTA la DGR del 29.05.2009, n.423 concernente " Verifica degli adempimenti per l'anno 2008. Recepimento degli Accordi Stato/Regioni più rilevanti ai fini dell'erogazione dei LEA, intervenuti nell'anno 2008" con la quale, tra gli altri, è stato recepito l'Accordo sopra richiamato;

RILEVATO, in particolare, che nel predetto Accordo del 20.03.2008 la Regione:



REGIONE LAZIO
Giunta Regionale
Amministrazione Sanitaria

REGIONE LAZIO
Giunta Regionale
Amministrazione Sanitaria

612 - 7 AGO. 2009

- a) concorda con le Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo sia per la gestione associativa che per il servizio di chiamata;
- b) riconosce il ruolo delle Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue nell'organizzazione e nella gestione delle attività di raccolta sotto la responsabilità tecnica del Servizio Trasfusionale di riferimento;
- c) riconosce le quote minime di rimborso alle Associazioni e Federazioni per l'attività svolta a favore del sistema sangue regionale secondo gli importi di cui all'Allegato A dell'Accordo e di procedere all'applicazione alla revisione delle quote di rimborso con decorrenza 21 marzo 2008 (giorno successivo all'Accordo della Conferenza Stato-Regioni sopra citato);

RITENUTO, in ordine al punto b), di richiamare quanto disposto dall'art. 7, comma 4, della L. 219/05 che prevede che le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue possono organizzare e gestire singolarmente, o in forma aggregata unità di raccolta previa autorizzazione della Regione ed in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione regionale;

RITENUTO, inoltre, che la gestione delle Unità di raccolta da parte di Associazioni di donatori volontari di sangue deve essere funzionalmente correlata alla programmazione territoriale, sulla base delle direttive regionali in materia, con particolare riferimento:

- a) ai criteri per la negoziazione dei livelli qualitativi e quantitativi di attività;
- b) alle modalità di integrazioni tecniche e funzionali con il Servizio Trasfusionale di riferimento ed i relativi standard operativi;
- c) al mantenimento dell'autorizzazione/accreditamento che scaturisce dagli esiti delle verifiche ispettive da parte del Servizio Trasfusionale cui afferisce l'unità stessa;

RITENUTO che la Regione potrà valutare iniziative particolari e/o progetti, in accordo con le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue per la promozione e la propaganda del dono del sangue, da realizzare anche con il concorso delle Aziende sanitarie e delle istituzioni locali mediante specifici finanziamenti;

PRESO ATTO che nella Regione Lazio operano l'AVIS Regionale, la FIDAS regionale, i Gruppi Donatori della CRI e la FRATRES del Lazio ed altre Associazioni regolarmente iscritte nel Registro Regionale del Volontariato, Sezione Sanità, sottosezione Donazione di Sangue;

RITENUTO per dare attuazione all'Accordo Stato-Regioni del 20.03.2008 di cui in premessa di adottare lo schema unico di Convenzione, di cui all'Allegato 1 della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che costituirà l'unico ed immodificabile riferimento per la sottoscrizione della convenzione tra le Aziende e le Associazioni;

STABILITO che entro tre mesi dall'approvazione dello schema unico di Convenzione di cui al presente provvedimento, le Aziende sanitarie dovranno sottoscrivere specifiche convenzioni con le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue operanti nel proprio territorio;

STABILITO che la convenzione in parola avrà durata triennale e verrà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da parte di uno dei due contraenti, da notificarsi con preavviso di almeno 60 giorni;



612 = 7 AGO. 2009 *Pa*

RITENUTO entro 90 giorni dall'approvazione del presente provvedimento di definire, ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo, i livelli massimali minimi da inserire nelle polizze assicurative;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Civis Regione Lazio che rappresenta tutte le Associazioni che operano sul territorio regionale, nella riunione del 09.06.2009 sulla Convenzione di cui all'allegato 1;

ATTESO che il presente atto non è soggetto a Concertazione con le parti sociali;

all'unanimità;

DELIBERA

Per le motivazioni descritte in premessa che si intendono integralmente accolte

1. di approvare lo schema unico di Convenzione tra Aziende/Enti e Associazioni/Federazioni dei donatori volontari di sangue della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 21 ottobre 2005 n. 219 e dell'Accordo Stato/Regioni Rep. Atti n.115 del 20.03.2008 di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
2. lo schema di convenzione di cui all'Allegato 1 costituisce l'unico e non modificabile riferimento per le Aziende/Enti in base al quale stipulare convenzioni con le Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue e sostituisce interamente la precedente convenzione approvata con le Delibere di Giunta Regionale n. 4680 del 9 giugno 1992 e n.13810 del 29.12.1992;
3. le Aziende/Enti dovranno stipulare, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR della Regione Lazio, le convenzioni secondo lo schema unico Allegato con le Associazioni/Federazioni regolarmente iscritte nel Registro Regionale del Volontariato, Sezione Sanità, sottosezione Donazione di Sangue, secondo quanto disposto al punto 1;
4. l'aggiornamento delle quote di rimborso di cui all'allegato "A" dello schema unico di Convenzione in parola decorre dal 21 marzo 2008;
5. con successivo atto da emanare entro 90 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, saranno definiti i livelli massimali minimi da inserire nelle polizze assicurative.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U.R. della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA - 9 SET. 2009



alle attività trasfusionali ed il loro concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori;

VISTO il Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 che reca attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti;

VISTO il D.M. Salute del 18 aprile 2007 che reca "Indicazioni sulle finalità statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue";

VISTO lo schema di Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome recante "Definizione dello schema tipo per la stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue", approvato il 20 marzo 2008 - Repertorio Atti n. 115 - dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;

VISTA la DGR del 29.05.2009, n.423 concernente " Verifica degli adempimenti per l'anno 2008. Recepimento degli Accordi Stato/Regioni più rilevanti ai fini dell'erogazione dei LEA, intervenuti nell'anno 2008" con la quale, tra gli altri, è stato recepito l'Accordo sopra richiamato;

convergono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Termini generali della Convenzione

In attuazione di quanto previsto dall'art. 7, della legge 21 ottobre 2005 n. 219, di seguito indicata come legge n. 219/05, nella Regione Lazio la partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari del sangue alle attività trasfusionali ed il loro concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale sono disciplinati dalla presente convenzione. Inoltre la Regione, anche attraverso gli organismi regionali di coordinamento individuati secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera c) della legge n. 219/05, garantisce la piena attuazione dei contenuti della presente convenzione.

ART. 2

Oggetto della Convenzione

L' Azienda/Ente _____ e l'Associazione dei donatori volontari del sangue _____ riconoscono i seguenti principi:

1. garanzia della partecipazione dell'Associazione dei donatori di sangue alla programmazione ed organizzazione regionale e locale delle attività trasfusionali;
2. promozione della donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
3. promozione dell'informazione dei cittadini e della formazione dei donatori;
4. promozione dello sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
5. sostegno dello sviluppo della chiamata e delle attività gestite dall'Associazione dei donatori di sangue e definizione delle modalità di raccordo organizzativo con il Sistema trasfusionale;
6. sostegno dello sviluppo della gestione informatizzata delle attività gestite dall'Associazione, attraverso l'utilizzo del sistema informativo trasfusionale regionale;
7. promozione della tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
8. promozione del miglioramento continuo della qualità delle attività gestite dall'Associazione;
9. incentivazione dello sviluppo di programmi di promozione della salute specificatamente dedicati ai donatori di sangue e della valorizzazione dell'osservazione epidemiologica.

ART. 3

Partecipazione delle Associazioni dei donatori volontari di sangue alla programmazione locale

L'Azienda/Ente _____ assicura la più ampia partecipazione della Associazione alle fasi della predisposizione, programmazione e verifica di attuazione delle attività trasfusionali. Tale programmazione dovrà prevedere la definizione dei fabbisogni trasfusionali, su base trimestrale e quindi conseguentemente annuale, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi, tenendo anche conto della programmazione regionale. L'Azienda/Ente garantisce la presenza di tutte le componenti istituzionali, tecniche ed associative, interessate alla qualificazione ed allo sviluppo delle attività trasfusionali.



L'Azienda/Ente assicura, secondo le indicazioni della normativa nazionale e regionale, la partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue nei comitati ospedalieri per il buon uso del sangue, di cui all'art.17, comma 2 della legge n.219/05.

L'Associazione assicura il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'ambito della programmazione, definita su base trimestrale e quindi conseguentemente annuale.

ART. 4

Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti

L'Azienda/Ente _____ e l'Associazione _____ promuovono e sostengono la donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

Tali attività sono attuate attraverso:

- a) il reclutamento di nuovi donatori e la fidelizzazione degli stessi;
- b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione;
- c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;
- d) lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima, e gratuita del sangue e dei suoi componenti;
- e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi;
- f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale.

L'Associazione assicura il proprio concorso al conseguimento degli obiettivi della programmazione locale concernenti l'autosufficienza per il sangue intero e per gli emoderivati, impegnandosi a finalizzare le iniziative di propaganda e promozione alla realizzazione delle scelte tecniche ed operative individuate dalla stessa programmazione.

L'Associazione partecipa all'attuazione di programmi di educazione alla salute rivolti ai donatori e alla popolazione, con particolare riguardo al mondo della scuola, favorendo le iniziative promosse a tale scopo dalla Regione o dalle Aziende Sanitarie, o attivando proprie iniziative, di intesa con l'Azienda/Ente e la struttura trasfusionale di riferimento.

L'Azienda/Ente fornisce all'Associazione il supporto tecnico-scientifico per una corretta e completa informazione ai cittadini sulle caratteristiche e le modalità delle donazioni nonché sulle misure sanitarie dirette a tutelare la salute del donatore, anche ai fini della tutela del ricevente.

ART. 5

Organizzazione della chiamata e della raccolta di sangue e dei suoi componenti gestite dalle Associazioni/Federazioni dei donatori volontari di sangue

Punto 1- Servizio di chiamata

In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è attuata dalle Associazioni/Federazioni.

Sulla base di quanto previsto dalla programmazione locale, l'Azienda/Ente _____ concorda con l'Associazione _____ specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa del servizio di chiamata, in particolare attraverso:

1. lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano una efficace gestione del servizio di chiamata dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione locale delle attività trasfusionali, tenuto conto della disponibilità alla donazione dei donatori;
2. la definizione di modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata;
3. adeguate modalità organizzative per la gestione dell'archivio donatori, favorendo la costruzione, in base alla normativa vigente, di un flusso informativo bidirezionale, di una banca dati condivisa tra l'Associazione e il Servizio Trasfusionale di riferimento.

A tal fine l'Associazione _____ si impegna ad operare secondo programmi concordati con il Servizio Trasfusionale e definiti in sede degli organismi di partecipazione a livello locale.

L'Associazione può assicurare altresì il servizio di chiamata dei donatori periodici non iscritti, su delega del Servizio Trasfusionale.

L'Associazione _____ si impegna inoltre a collaborare con il Servizio Trasfusionale nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata, alle direttive del Servizio Trasfusionale di riferimento e del Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione (CRCC).

Punto 2 - Gestione delle unità di raccolta

In conformità alle scelte operate con la propria programmazione l'Azienda/Ente riconosce il ruolo dell'Associazione nell'organizzazione e nella gestione delle attività di raccolta, svolta conformemente alle autorizzazioni e ai requisiti previsti dalla normativa vigente, sotto la responsabilità tecnica del Servizio Trasfusionale di riferimento.

L'Associazione provvede alla gestione delle Unità di raccolta con risorse di cui all'allegato "A", parte integrante della presente Convenzione.

La gestione riguarda la raccolta di sangue intero e degli emocomponenti concordati con il Servizio trasfusionale di riferimento.

L'Associazione effettuerà le attività di raccolta di sangue e/o di emocomponenti sul territorio presso le proprie unità di raccolta in armonia con un modello organizzativo, da concordare esclusivamente con il Servizio Trasfusionale di riferimento, che dovrà prevedere l'implementazione di un sistema di assicurazione di qualità e la designazione di una persona responsabile secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La persona responsabile dovrà essere garante che la raccolta del sangue e/o degli emocomponenti e le attività ad essa connesse siano svolte nel rispetto e in armonia delle procedure convalidate e concordate con il Servizio Trasfusionale di riferimento e che le unità di raccolta, fisse o mobili, abbiano ottenuto le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Presso tali unità la persona responsabile dovrà inoltre garantire tutte le attività di registrazione, tracciabilità, tutela della riservatezza e della qualità previste dalla normativa vigente.

L'Associazione si impegna a conferire tutto il sangue e gli emocomponenti raccolti, in virtù della convenzione in oggetto, al Servizio Trasfusionale dell'Azienda/Ente.

Ai sensi della normativa vigente, lo smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri derivanti dall'attività delle unità di raccolta, ivi compresa la fornitura dei contenitori (ROT), è a cura e a carico del Servizio Trasfusionale di riferimento.

Inoltre l'Azienda/Ente garantisce la fornitura del materiale di consumo necessario all'attività di raccolta.

ART. 6

Formazione

L'Azienda/Ente e l'Associazione, nei rispettivi ambiti di competenza, perseguono il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

L'Azienda/Ente promuove il supporto, anche con eventuali risorse, dello sviluppo delle attività di cui al presente articolo.

ART. 7

Tutela del donatore e promozione della salute

La legge 219/05 riconosce alle Associazioni/Federazioni la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

A tale fine l'Azienda/Ente definisce specifiche modalità di collaborazione con l'Associazione per favorire:

- a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
- b) l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
- c) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
- d) la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
- e) l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta dello stesso;
- f) l'implementazione delle politiche per il buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli appositi comitati ospedalieri, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante dell'Associazione di donatori di sangue;
- g) i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;
- h) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere.

Punto 1: Informazione e consenso

Per consentire ai donatori di esprimere il proprio consenso informato alla donazione, oltre a quanto previsto dal D.M. 03 Marzo 2005 e relativi allegati e successive modifiche e integrazioni, l'Azienda/Ente, tramite l'Associazione con l'apporto tecnico del Servizio Trasfusionale di riferimento, promuovono specifiche iniziative per l'informazione ed il periodico aggiornamento dei donatori sui criteri di valutazione della loro idoneità fisica alla donazione e sui diversi tipi di prelievo cui possono essere sottoposti.

L'informazione ai donatori deve essere assicurata ogni qualvolta vengano modificate le tradizionali tecniche e/o quantità di prelievo o vengano introdotti nuovi accertamenti ai fini delle ammissioni alle donazioni e più in generale, in tutti i casi in cui l' Azienda/Ente o l'Associazione ritengano utile una corretta informazione dei donatori.

Preliminarmente alla sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione garantisce l'acquisizione della autorizzazione relativa al consenso per il trattamento dei dati (sensibili e personali), in veste di titolare ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 196/2003.

L'Azienda/Ente e l'Associazione concordano di omogeneizzare la modulistica e le modalità organizzative in essere.

Punto 2: Tutela della salute del donatore e del candidato donatore

L'Azienda/Ente, tramite le proprie strutture sanitarie, garantisce, con la periodicità prescritta dal D.M. 3 Marzo 2005 e da successive modifiche e/o integrazioni, l'effettuazione degli accertamenti iniziali e periodici previsti dallo stesso Decreto Ministeriale e degli altri eventuali accertamenti diretti a stabilire o a confermare l'idoneità fisica dei donatori e a tutelare la loro salute.

Gli accertamenti sono disposti dai medici del Servizio Trasfusionale, nonché dai medici dell'Unità di raccolta cui il donatore afferisce secondo le modalità e gli standard operativi definiti dal Servizio Trasfusionale di riferimento.

Sulla base dell'esito degli accertamenti e previa esecuzione di visita medica completa di anamnesi ed esame obiettivo, il medico delle suddette strutture trasfusionali attesta l'idoneità del donatore oppure dispone la sua sospensione temporanea o definitiva dalla donazione.

L'idoneità fisica del donatore ad ogni singola donazione è accertata dal medico, con le modalità e in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente.

Il Servizio Trasfusionale esegue i controlli di legge su tutte le donazioni di sangue e di emocomponenti e provvede affinché i risultati delle analisi siano comunicati al donatore.

L'esito dei controlli sia periodici che sulla donazione viene comunicato al donatore interessato con urgenza nel caso in cui i parametri rilevati siano alterati.

Le comunicazioni al donatore relative al suo stato di salute devono contenere l'invito ad informare il medico curante.

E' garantita la tutela dei dati personali e sensibili del donatore, in base alla normativa vigente.

Punto 3: Informazioni sui donatori

In attuazione di quanto disposto dall'art.7, comma 7, della legge n. 219/05, l'Associazione trasmette, di norma in modo informatizzato, al Servizio Trasfusionale di riferimento gli elenchi nominativi dei propri donatori iscritti e provvede al loro aggiornamento con cadenza almeno semestrale.

Le modalità per lo scambio delle informazioni tra l'Associazione e il Servizio Trasfusionale sono concordate in sede degli organismi di partecipazione a livello locale.

ART. 8

Copertura assicurativa dei donatori

L'Azienda/Ente stipula, d'intesa con l'Associazione, idonee polizze assicurative, aggiornate nei massimali minimi, che devono garantire il donatore e il candidato donatore da qualunque

rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo.
Copia della polizza assicurativa è allegata alla presente Convenzione e ne costituisce parte integrante.

ART. 9

Rapporti economici

Per lo svolgimento delle attività effettuate dall'Associazione, in base alla presente convenzione, l'Azienda/Ente garantisce il rimborso dei costi delle attività associative nonché della eventuale attività di raccolta, come da allegato "A", parte integrante della presente Convenzione.

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nell'ambito della programmazione del trimestre luglio-settembre, comporta, relativamente al rimborso delle attività svolte nei mesi suindicati, un incremento del 15%. Un ulteriore incremento del 10% è accordato in presenza del raggiungimento dell'obiettivo annuo complessivo.

Le attività svolte dall'Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della Legge 266/1991, articolo 8, comma 2.

I rimborsi all'Associazione sono pagati entro i termini stabiliti dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002.

ART. 10

Accesso ai documenti amministrativi

All'Associazione è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione e delle Aziende Sanitarie, secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge dell'11 agosto 1991 n. 266, nel rispetto della normativa di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 11

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità di tre anni. Sei mesi prima del termine della scadenza le parti si incontreranno per definire il rinnovo della convenzione.

I rimborsi delle attività dell'Associazione dei donatori di sangue saranno adeguati, in base ai parametri ISTAT, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla stipula fino al rinnovo triennale, fatti salvi interventi correttivi in caso di variazioni operative e/o economiche.

In sede di prima applicazione della presente Convenzione i parametri ISTAT decorreranno a far data dal 21 marzo 2008.

ART. 12

Esenzioni

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n°266.

REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE
Programmi
Sanitaria

REGIONE LAZIO
REGISTRO
DELLA
PUBBLICITÀ

SECRETARIA
REGIONALE
LAZIO
Sanitaria

ART. 13

Controversie legali

Per eventuali controversie relative all'interpretazione, applicazione o risoluzione della presente convenzione è competente il Foro di _____.

_____, li _____

Il Direttore Generale dell'Azienda/Ente

Il Presidente dell'Associazione

REGIONALE
LAZIO
Sanitaria



ALLEGATO "A"

L'allegato comprende la tabella relativa ai rimborsi minimi per le attività associative e per le attività di raccolta associativa

rimborsi per le attività associative	
donazione di sangue	17,96 €
donazione di plasma in aferesi	21,86 €
donazione di piastrine in aferesi (citoaferesi) e donazione multipla	25,77 €
rimborsi per le attività di raccolta (con materiale fornito dal Servizio Trasfusionale)	
raccolta sangue	34,75 €
raccolta plasma in aferesi	40,72 €
raccolta piastrine in aferesi (citoaferesi)	40,72 €
donazione multipla	40,72 €
rimborsi per le attività associative più raccolta (con materiale fornito dal Servizio Trasfusionale)	
sangue	52,71 €
plasma in aferesi	62,58 €
piastrine in aferesi (citoaferesi)	66,49 €
donazione multipla	66,49 €

